

**Verbale di accordo sindacale
ai sensi dell'art. 47 Legge 29.12.1990, N. 428**

Il giorno 12 dicembre 2013, in Roma, Via Bernardino Alimena n. 111, presso la sede di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.,

Tra

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.,

di seguito definita anche "Ipas";

E

Inter Partner Assistance S.A.,

di seguito definita anche "Ipa";

E

Fisac CGIL rappresentata dal Sig.

Fiba CISL rappresentata dal Sig.

FNA rappresentata dal Sig.

di seguito definiti anche "le Organizzazioni Sindacali"

Premesso che

- in data 23/10/2013, in occasione di un incontro con le Organizzazioni Sindacali, è stata comunicata da Ipas l'intenzione di cedere ad IPA la propria azienda mediante un trasferimento d'azienda mediante cessione;
- tale intenzione è stata formalizzata con la comunicazione del 20/11/2013 nella quale sono riportate altresì le motivazioni di tale operazione;
- in data 28/11/2013 le parti sociali si sono incontrate al fine di esperire le procedure di consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428/1990;
- in occasione del predetto incontro, le parti hanno raggiunto un'intesa in ordine ai CCNL che verranno applicati a tutti i dipendenti interessati all'esito del trasferimento, al mantenimento delle condizioni, anche economiche, di lavoro di tutti i dipendenti interessati dal trasferimento ed alle modalità di prosecuzione del dialogo sociale.

tanto sopra premesso e ritenuto, le parti, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47 legge n. 428/1990, stipulano il seguente

Accordo

1. Consistenza del ramo d'azienda

Si dà atto che l'azienda interessata dal trasferimento è composta da n. 194 dipendenti e 2 stagisti come da elenco Allegato A al presente verbale.

2. CCNL applicabile in seguito al trasferimento

A tutti i lavoratori trasferiti, fatta eccezione per gli operatori e i team leader che lavorano nel settore Centrali Operative e per gli operatori che lavorano nel settore Axa Synergies, a seguito della cessione dell'azienda da Ipas ad Ipa, si applicherà dalla data del trasferimento in avanti, il CCNL per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente (c.d. CCNL ANIA), applicato presso la società cessionaria, in luogo del precedente contratto collettivo

applicato ossia del CCNL per i dipendenti delle società di assicurazione assistenza e le aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse (c.d. CCNL AISA).

L'armonizzazione dei livelli contrattuali nel passaggio dal CCNL AISA al CCNL ANIA avverrà secondo lo schema seguente:

CCNL Aisa	CCNL Ania
Quadri	Funzionari
Livello A	6° livello
Livello B	5° livello
Livello C	4° livello
Livello D	3° livello

L'inquadramento dei lavoratori trasferiti terrà conto del minimo tabellare retributivo e degli scatti di anzianità e sarà pertanto effettuato inquadrando i dipendenti nella classe stipendiale più vicina per difetto alla retribuzione risultante dalla somma tra il minimo tabellare Aisa e gli scatti di anzianità riconosciuti alla data del trasferimento, l'eventuale differenza sarà considerata come mero riconoscimento ad personam non assorbibile.

Per quanto riguarda l'armonizzazione dei Quadri di cui al CCNL Aisa nel passaggio al livello di Funzionari, poiché il CCNL Ania prevede tre distinti livelli di Funzionario, esso avverrà convertendo il livello Quadro di cui al CCNL Aisa in Funzionario secondo le previsioni ed il grado di cui all'art. 124 del CCNL Ania.

Agli operatori ed ai team leader che lavorano nel settore Centrali Operative e agli operatori che lavorano nel settore Axa Synergies, continuerà invece ad essere applicato l'originario CCNL ossia quello per i dipendenti delle società di assicurazione assistenza e le aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse (c.d. CCNL AISA).

3. Reperibilità e relativa indennità

In ragione della specifica attività svolta nell'ambito dei servizi assicurativi dai dipendenti precedentemente impiegati presso Ipas e della conseguente necessità di garantire un'ampia reperibilità, tale istituto contrattuale continuerà ad essere applicato a tutti i dipendenti trasferiti secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL Aisa e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, per necessità tecnico organizzative di alcuni settori ad alcuni lavoratori potrà essere richiesta, su base volontaria, la reperibilità giornaliera sulle 24 ore al di fuori del posto di lavoro, con l'impegno di recarsi sul posto di lavoro in caso di necessità, nel tempo che verrà concordato con il lavoratore stesso.

La reperibilità sarà computata a partire dalla consegna dell'apparecchio cerca persone (teledrin, telefono palmare o altro strumento) e fino alla sua riconsegna, fermo restando l'obbligo che per l'intero periodo l'apparecchio dovrà restare in funzione e costantemente collegato alla persona.

Come indennità di reperibilità sarà corrisposto un importo pari a euro 8,00 per ogni 24 ore o frazione di esse; salvo quanto diversamente previsto in accordi scritti individuali che possono recepire forme di forfaitizzazione.

Qualora venisse richiesta la prestazione lavorativa con presenza in azienda saranno riconosciuti:

- un compenso pari alle ore di lavoro prestate,
- le maggiorazioni previste per turno e straordinario,
- una indennità forfettaria pari euro 15,00 a titolo di indennità speciale rimborso spese.

4. Anzianità

Successivamente al trasferimento d'azienda i dipendenti interessati dal trasferimento avranno diritto al riconoscimento dell'anzianità convenzionale maturata riconosciuta alla data del trasferimento stesso, senza soluzione di continuità.

5. Trattamenti economici successivamente al trasferimento

Il mutamento di CCNL per i dipendenti cui sarà applicato il CCNL Ania non comporterà alcuna diminuzione retributiva.

Per la determinazione della retribuzione spettante ai dipendenti cui si applicherà il CCNL Ania successivamente al trasferimento, si terrà conto del minimo tabellare previsto dallo stesso CCNL Ania che verrà applicato tenendo altresì conto dell'anzianità maturata riconosciuta convenzionalmente.

Agli stessi verranno riconosciute le maggiorazioni per l'eventuale lavoro straordinario così come previste dal medesimo CCNL.

Si precisa che tali maggiorazioni non troveranno applicazione per il personale inquadrato al livello A di cui al CCNL Aisa, che non è soggetto all'obbligo della timbratura in entrata ed in uscita, e che dovrà essere inquadrato al 6° livello Ania in quanto tali dipendenti usufruiranno dello straordinario forfettizzato indicato in busta paga, per uniformità di trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1F in riferimento all'art. 96 del CCNL Ania.

Per quanto concerne la retribuzione del mese di dicembre 2013, in ragione della cessione di ramo d'azienda e della necessità di organizzare, anche finanziariamente, tale passaggio, si procederà a corrispondere una parte della retribuzione (pari al 70% del totale) alla fine dello stesso mese di dicembre 2013 mentre il saldo e dunque il pagamento del restante 30% verrà effettuato entro il 10 gennaio 2013.

6. Contratti a tempo determinato

Ferma restando la normativa in vigore e l'applicabilità del CCNL Ania a parte dei dipendenti trasferiti, in deroga alle previsioni del CCNL Ania relative alla percentuale di contratti a tempo determinato, si conviene che per tale percentuale continuerà a trovare applicazione l'art. 15 di cui al CCNL Aisa e successive modifiche ed integrazioni.

Dato il numero di dipendenti che presterà attività di lavoro alle dipendenze di Ipa (comunque superiore a 40 unità), Ipa non potrà avere alle sue dipendenze lavoratori assunti con contratto a termine in numero superiore al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'utilizzo del contratto a termine.

Tale percentuale sarà calcolata sul complessivo numero di dipendenti in forza presso Ipa dalla data del trasferimento in avanti, indipendente dal CCNL applicato nello specifico settore di appartenenza dei dipendenti.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.

* * *

Essendo la premessa parte integrante dell'accordo, il presente accordo viene stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 2112 c.c. e 47, Legge n. 428/1990. Le parti si danno atto di aver esperito la procedura ivi prevista.

Le obbligazioni assunte da Ipa sono condizionate al perfezionamento dell'atto di cessione del ramo di azienda di cui al presente accordo.

Letto firmato e sottoscritto in data 12/12/2013

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.

Inter Partner Assistance S.A.

Fisac CGIL rappresentata dal Sig.

Fiba CISL rappresentata dal Sig.

FNA rappresentata dal Sig.